



COMUNE DI TURI

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **28** del Reg.

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 19/08/2016, n.175 e s.m.i.- Ricognizione delle partecipazioni possedute. Determinazioni.

Data: **11/10/2017**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **undici** del mese di **ottobre** alle ore **17,20** ed in prosieguo, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Vice Sindaco n. 15468 di prot. in data **04/10/2017**, a tutti i Consiglieri, si è riunito il **Consiglio Comunale** in **sessione straordinaria** ed in seduta pubblica di **prima convocazione**, per deliberare sulla proposta indicata in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sig. **dott. Domenico Coppi** nella qualità di **Sindaco-Presidente**.

Assiste il Segretario Generale **Dott. Francesco Mancini**.

Dal controllo dei componenti il Consiglio Comunale è risultato quanto segue:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	COPPI DOMENICO	SI		10	ZACCHEO GAETANA MARIA S.	SI	
2	ORLANDO LAVINIA	SI		11	CAMPOSEO PIETRO	SI	
3	CALDARARO GIUSEPPINA	SI		12	GASPARRO ANGELA ARIANNA		SI
4	GASPARRO ANNA		SI	13	LAERA SANDRO	SI	
5	TARDI GIUSEPPE	SI		14	VOLPICELLA MARIANGELA		SI
6	PEDONE GIANVITO	SI		15	TUNDO PAOLO	SI	
7	NOTARNICOLA VITO	SI		16	BIRARDI ROCCO	SI	
8	PALMISANO ANTONELLO	SI		17	TOPPUTI FABIO FRANCESCO		SI
9	SPADA LEONARDO		SI				

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale (n. **12** su **17** assegnati e in carica), dichiara aperta la riunione ed invita i convocati ad esaminare la proposta sopraindicata per la conseguente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte dalla società appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale saranno riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

In prosieguo della seduta odierna, alle ore 17,35 circa, il Presidente introduce l'argomento inserito al punto n. 2 all'ordine del giorno ad oggetto: *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 19/08/2016, n.175 e s.m.i.- Ricognizione delle partecipazioni possedute. Determinazioni.*

Sono presenti, oltre il Sindaco, i Consiglieri: Orlando, Caldararo, Tardi, Pedone, Notarnicola, Palmisano, Zaccheo, Camposeo, Laera, Tundo e Birardi: presenti n.12 su n.17 assegnati ed in carica.

Assenti: Gasparro Anna, Spada, Gasparro Angela Arianna, Volpicella e Topputi (Tot. Ass. n.5).

Relaziona il Consigliere Notarnicola delegato al Bilancio e Programmazione.

Si apre la discussione, integralmente riportata nel resoconto verbale di seduta, durante la quale intervengono:

il Consigliere Birardi che interviene sul GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” a cui replica l'Assessore Palmisano anche quale componente del C.di A. dello stesso Gruppo di Azione Locale;

il Consigliere Laera per chiedere chiarimenti circa il mancato rispetto della scadenza del 30 settembre prevista per l'approvazione del provvedimento in oggetto e dei conseguenti effetti.

Rispondono il Sindaco e successivamente il Segretario Generale per alcune precisazioni.

Non avendo alcun altro Consigliere chiesto di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta oggetto di discussione.

L'esito della votazione, espressa per alzata di mano dai n.11 Consiglieri presenti più il Sindaco, ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti: n.12 (Assenti: Gasparro Anna, Spada, Gasparro Arianna, Volpicella e Topputi)

Voti favorevoli: n.10

Astenuti: n. 2 (Laera e Tundo)

Subito dopo, il Presidente pone a votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento che, resa per alzata di mano dai n.11 Consiglieri presenti più il Sindaco, ottiene il seguente analogo risultato:

Presenti e votanti: n.12 (Assenti: Gasparro Anna, Spada, Gasparro Arianna, Volpicella e Topputi)

Voti favorevoli: n.10

Astenuti: n. 2 (Laera e Tundo)

Pertanto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL);

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7/08/2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (d'ora innanzi, TUSP), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

VISTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto TUSP, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 del TUSP ed entro il termine del 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del TUSP;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, del TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della

prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- ✓ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Turi e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che rispettano i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- ✓ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- ✓ in società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE del 21 marzo 1997, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del TUSP;

RICHIAMATI:

- ✓ la deliberazione di C.C. n. 33 del 20/11/2015, esecutiva, ad oggetto *“Piano di razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di Turi ai sensi dell'art.1, commi 611-614, della Legge n.190/2014. Approvazione”*;
- ✓ il decreto sindacale n. 26 del 31/03/2016, prot. n. 4675, di approvazione della *“Relazione sui risultati conseguiti dal Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Turi approvato con deliberazione di Consiglio n. 33 del 20/11/2015 (art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190/2014)”*;
- ✓ la nota sindacale prot. n. 4678 del 31/03/2016, con cui è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti la relazione sui risultati conseguiti dal Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Turi ed approvato con la succitata deliberazione di C.C. n. 33/2015 ai sensi dell'art. 1, commi 611 e ss., della legge n. 190/2014;
- ✓ la deliberazione di C.C. n. 5 del 19/04/2016, esecutiva, di presa d'atto dell'avvenuta comunicazione del Sindaco-Presidente in ordine alla trasmissione alla Corte dei Conti, con la succitata nota prot. n. 4678/2016, della *“Relazione sui risultati conseguiti dal Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Turi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 20/11/2015 (art.1, commi 611 e seguenti, della legge n.190/2014)”*;
- ✓ la deliberazione di C.C. n. 26 del 29/07/2016, esecutiva, ad oggetto *“Deliberazione della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia n.125/PRSP/2016 del 28/04/2016, relativa ai rendiconti di gestione anni 2011-2012 e 2013. Presa d'atto e provvedimenti”*, con cui sono stati forniti gli indirizzi in ordine al mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società partecipate dal Comune di Turi: PATTO TERRITORIALE POLIS SCARL e GAL terra dei TRULLI e di BARSENTO S.C. AR.L.;

RICHIAMATE altresì:

- ✓ la deliberazione di C.C. n. 55 del 22/12/2014, con cui il Comune di Turi si è associato ad ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate (VA);

- ✓ la deliberazione di G.C. n. 90 del 24/12/2014, di approvazione dell'accordo consortile contenente le modalità operative di funzionamento della "Centrale di Committenza" ai sensi e per gli effetti del previgente art.33, comma 3-bis, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.;
- ✓ la deliberazione di C.C. n. 30 del 29/07/2016, esecutiva e che qui si intende integralmente richiamata, di acquisizione, da parte del Comune di Turi, della partecipazione nella società ASMEL Consortile s.c. a r.l., nonché di approvazione dello statuto della società e del regolamento per il controllo analogo della medesima società, trattandosi di società "in house" dei Comuni soci;

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 35 2/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTE altresì:

- la DECISIONE della COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 8412 del 24/11/2015, che ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 sostegno da parte del FEASR;
- la DECISIONE della COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 8452 del 25/11/2015 con Programma Operativo "Programma Operativo (PO) FEAMP ITALIA 2014-2020", per il sostegno da parte del FEAMP in Italia;
- la DELIBERAZIONE della GIUNTA REGIONALE 30/12/2015, n. 2424, recante "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014/2020 - Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione c 24/11/2015, n. C(2015) 8412";
- la DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 25/01/2017 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412 della Commissione;

- la DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 5/05/2017 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 della Commissione;
- la DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 27/07/2017 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 6, del TUSP, che fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014; si tratta, nello specifico, della disposizione contenuta nel regolamento sui fondi comunitari che si riferisce ai Gruppi di Azione Locale (GAL) e così recita:

"... 1. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

2. L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

3. I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti: a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti; b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta; c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia; d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione; e) ricevere e valutare le domande di sostegno; f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione; g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

5. Nel caso delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), i compiti di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo possono essere svolti dall'autorità di gestione responsabile ...";

VISTA la determinazione dirigenziale n. 178 del 13/09/2017 dell'Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020, con la quale è stata approvata la graduatoria delle strategie di sviluppo locale dei Gruppi di Azione Locale ammessi a finanziamento da cui risulta che il "GAL terra dei TRULLI e di BARSENTO S.C. AR.L." è destinatario di un finanziamento complessivo pari ad euro 5.200.000;

VISTO il comma 7 dell'art. 26 del TUSP secondo cui sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE del 21/03/1997, nel cui ambito di applicazione rientra la società "PATTO TERRITORIALE POLIS SCARL", con sede legale in Monopoli;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 122 del 22/09/2017, esecutiva e ad oggetto "Individuazione delle Società e degli Enti Strumentali da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Turi e nel perimetro di consolidamento. Anno 2016. Aggiornamento delibera di G.C. n.147 del 20/12/2016";

CONSIDERATO che le società "in house providing", sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente "PATTO TERRITORIALE POLIS SCARL", con sede legale in Monopoli, "GAL terra dei TRULLI e di BARSENTO S.C. A.R.L.", con sede legale in Putignano, "ASMEL Consortile s.c. a r.l.", con sede legale in Gallarate, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del TUSP;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Settore Economico Finanziario;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dal Settore Economico Finanziario, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, i cui risultati sono evidenziati nell'Allegato "A" alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24 del TUSP, occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che il Comune di Turi ha partecipazioni, alla data del 23/09/2016, nelle seguenti società:

- "PATTO TERRITORIALE POLIS SRL A S.C.", codice fiscale: 05431930725, con sede legale in Monopoli (BA), con una partecipazione del 6,28% del capitale sociale;
- "G.A.L. TERRA dei Trulli e di BARSENTO S.C. ar.l. ", codice fiscale 06004460728 con sede legale in Putignano (BA), con una partecipazione del 2,15% del capitale sociale;
- ASMEL CONSORTILE s.r.l., codice fiscale 12236141003, con sede legale in Gallarate (VA), con una partecipazione del 0,32583% del capitale sociale;

VERIFICATO, in base a tutto quanto sopra riportato, che le seguenti società vanno mantenute senza interventi di razionalizzazione:

- "PATTO TERRITORIALE POLIS SRL A S.C.", in quanto ricadente nella previsione normativa di cui all'art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

- "G.A.L. TERRA dei Trulli e di BARSENTO S.C. ar.l." in quanto ricadente nella previsione normativa di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nonché necessaria ai fini della partecipazione al PSR PUGLIA 2014-2020;
- ASMEL CONSORTILE s.r.l., in quanto ricadente nella previsione normativa di cui all'art. 4, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., in quanto essa svolge servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, quale Centrale di committenza a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VERIFICATO, in base a tutto quanto sopra riportato, che non sussistono società da alienare;

VERIFICATO, in base a tutto quanto sopra riportato, che non sussistono società per le quali adottare misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del citato TUSP;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - n. 19/SESAUT/2017/INPR del 21/07/2017, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento da parte degli Enti territoriali delle disposizioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, TUEL, espressi dal Capo Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Revisore unico dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), TUEL (Allegato "B"), acquisito al prot. n.14941 in data 26/09/2017;

DATO ATTO che l'argomento è stato esaminato dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 10/10/2017 che lo ha licenziato a maggioranza dei voti, come da verbale in atti;

VISTI gli esiti delle votazioni sopra descritte, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) Di prendere atto, confermandone in termini dichiarativi i contenuti, della deliberazione di G.C. n. 122 del 22/09/2017, esecutiva e ad oggetto *"Individuazione delle Società e degli Enti Strumentali da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Turi e nel perimetro di consolidamento. Anno 2016. Aggiornamento delibera di G.C. n.147 del 20/12/2016"*, con cui si è dichiarata l'assenza di organismi, enti e società partecipati da includere nel *"Perimetro di consolidamento"* del Comune di Turi ai fini della predisposizione del bilancio consolidato di cui all'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

- 2) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di mantenere, senza interventi di razionalizzazione e almeno fino al completamento dei relativi progetti, la partecipazione detenuta nella società "PATTO TERRITORIALE POLIS SRL A S.C.", in quanto ricadente nella previsione normativa di cui all'art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., trattandosi di società costituita per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE del 21/03/1997;
- 4) di mantenere, senza interventi di razionalizzazione, la partecipazione detenuta nella società "G.A.L. TERRA dei Trulli e di BARSENTO S.C. ar.l. " in quanto ricadente nella previsione normativa di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., nonché necessaria ai fini della partecipazione al PSR PUGLIA 2014-2020;
- 5) di mantenere, senza interventi di razionalizzazione, la partecipazione detenuta nella società "ASMEL Consortile s.c. a r.l." in quanto ricadente nella previsione normativa di cui all'art. 4, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., in quanto essa svolge servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, quale Centrale unica di committenza a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., servizi apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art.24, comma 2, del TUSP, il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione di cui all'art. 1, commi 611-614, della legge n. 190/2014 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 20/11/2015 avente ad oggetto *"Piano di razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di Turi ai sensi dell'art.1, commi 611-614, della Legge n.190/2014. Approvazione"*, della Relazione approvata dal Sindaco con decreto n. 26 del 31/03/2016, prot. n. 4675, e riguardante i risultati conseguiti dal suddetto Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Turi, nonché degli indirizzi forniti dal Consiglio con deliberazione n. 26 del 29/07/2016, esecutiva e ad oggetto *"Deliberazione della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia n.125/PRSP/2016 del 28/04/2016, relativa ai rendiconti di gestione anni 2011-2012 e 2013. Presa d'atto e provvedimenti"*, in ordine al mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società partecipate dal Comune di Turi: "PATTO TERRITORIALE POLIS SCARL" e "GAL terra dei TRULLI e di BARSENTO S.C. AR.L.";
- 7) di trasmettere, a cura del Settore Economico-finanziario, la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune ed interessate dal presente atto;
- 8) di comunicare al Dipartimento del Tesoro del MEF, a cura del Settore Economico-finanziario ed entro il termine del 31 ottobre 2017, l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., così come modificato dalla legge di conversione 11/08/2014, n. 114, con le modalità di cui al D.M. 25/01/2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;

- 9) di inviare, a cura del Settore Economico-finanziario, copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del TUSP e dall'art. 21 del Decreto correttivo;
- 10) di stabilire che il presente atto sia pubblicato, a cura del Settore Economico-finanziario, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto sezione 1 "*Enti controllati*", sotto sezione 2 "*Società partecipate*";
- 11) di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza, ed in base al sopra riportato esito della votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Dott. Domenico Coppi

Il Segretario Generale

F.to Dott. Francesco Mancini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it il 13/10/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Turi, li 13/10/2017

L'Istruttore Direttivo Amministrativo

F.to Antonia Valentini

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, depositata presso l'Ufficio di Segreteria.

Turi, li 13/10/2017

L'Istruttore Direttivo Amministrativo

Antonia Valentini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva l'11/10/2017:

☐ Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000).

☒ Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000).

Turi, li 13/10/2017

L'Istruttore Direttivo Amministrativo

Antonia Valentini